



Decreto Dirigenziale n. 155 del 01/10/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

"RICONOSCIMENTO", AI SENSI DELL'ART. 6 REG (CE) N.852/2004 DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI SENZA GLUTINE DELLA DITTA "EMRA FOOD S.N.C." CON SEDE OPERATIVA IN VIA CESINA PUGLIANO, N.74- SAN VALENTINO TORIO (SA)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.111 concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

VISTA la Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 111/92, così come modificato dall' art. 8 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”- Legge di conversione n.189/2012, che stabilisce:

- a. la competenza al rilascio dell' autorizzazione/riconoscimento alla produzione e al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali è stata trasferita alle Regioni;
- b. il riconoscimento per gli stabilimenti in questione deve avvenire ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Reg. CE 852/2004 previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti generali e specifici previsti dalla legislazione alimentare vigente nonché della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti;

RICHIAMATE pertanto,

le norme di carattere generale contenute nei Regolamenti comunitari del c.d. Pacchetto Igiene concernente la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare (Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 882/2004) e i relativi controlli intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti;

CONSIDERATO

a. che il D.lgs 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione del Regolamenti comunitari nel medesimo settore” individua le Autorità competenti nell'ambito della sicurezza alimentare (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie Locali);

b. che le Aziende sanitarie sono le autorità competenti al controllo ufficiale nell'ambito del c.d. pacchetto igiene ed esercitano dette funzioni secondo le modalità previste in particolare dall'art. 54 del Reg. 882/04;

c. che in ottemperanza dell'art. 31 del Reg. CE 882/2004, l'autorità competente locale riesamina il riconoscimento dello stabilimento in occasione di un nuovo controllo ufficiale inteso a verificare che lo stabilimento soddisfa anche gli altri requisiti della normativa in materia di alimenti;

VISTA la nota esplicativa DGSAN/Uff.IV/I.5.i.h.3/35179-P del 19/10/2012, art. 8 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 sulla trasmissione al Ministero della Salute dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale dopo l'entrata in vigore del decreto legge citato;

VISTA la D.G.R.C. n. 228 del 31/5/2011 -Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 29/04/2010 in merito alle linee guida applicative dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene degli alimenti ;

VISTO

il DPR 160/2010 sul riordino e la disciplina delle funzioni amministrative e dell'organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);

VISTA l'istanza, presentata in data 13/09/2013 dalla Ditta "Emra Food s.n.c." di Emilio Bramante – P.IVA 04840050654- con sede legale sita in via A. de Curtis, n.16 -84010 San Valentino Torio (SA) e, stabilimento di produzione, confezionamento e vendita sito in via Cesina Pugliano, n.74 -San Valentino Torio-84010 (SA) diretta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione e al confezionamento presso il proprio stabilimento di alimenti senza glutine nelle tipologie di prodotti da forno, paste alimentari, pasticceria, ricadenti nel campo di applicazione Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111, concernente l'attuazione della normativa comunitaria sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, con riferimento specifico al regolamento (CE) 41/2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato 12/09/2013 dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'A.S.L. SA, nel quale viene espresso il parere favorevole al rilascio dell'atto di riconoscimento dello stabilimento "de quo" ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

DATO ATTO che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO necessario rilasciare una autorizzazione per esigenze di conformità al D.L. n.158/2012 convertito con la L. n.189/2012 in merito alla registrazione degli stabilimenti riconosciuti ex Reg. (CE) 852/2004 con l'attribuzione di un numero progressivo costituito dal prefisso regionale -separato da una barra- e dal progressivo dell'iscrizione che potrà successivamente essere modificato con *approval number* comunitario dopo che il Ministero della Salute si sarà pronunciato nel merito; lo stabilimento così riconosciuto è inserito nella banca dati regionale e trasmesso secondo le specifiche ministeriali indicate nella nota DGISAN prot.n.0035179-P-19/10/2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. L'impresa "Emra Food s.n.c." – P.IVA 04840050654 - con sede legale sita in via A. de Curtis, n.16 - 84010 San Valentino Torio (SA) e, stabilimento di produzione, confezionamento e vendita sito in via Cesina Pugliano, n.74 -San Valentino Torio-84010 (SA), di cui risulta legale rappresentante il sig. Bramante Emilio nato a Nocera Inferiore (SA) il 26/12/1983 e residente a San Valentino Torio in A.de Curtis, n.16, è riconosciuta idonea alla produzione e al confezionamento presso il proprio stabilimento di alimenti senza glutine nelle tipologie di prodotti da forno, paste alimentari e pasticceria, ricadenti nel campo di applicazione Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.111, concernente l'attuazione della normativa comunitaria sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, con riferimento specifico al regolamento (CE) 41/2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine;
2. L'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Regione eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento sito in Cesina Pugliano, n.74 -San Valentino Torio-84010, delle

- tipologie contemplate nel presente decreto e del responsabile del controllo qualità di tutto il processo produttivo;
3. Il “Riconoscimento” rilasciato al suddetto stabilimento con attribuzione del numero regionale RC2013.IAP/006 è valido fino al permanere delle condizioni in base alle quali esso è stato concesso;
 4. La vigilanza sull’osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 852/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04;
 5. Copia del presente provvedimento viene notificata al Legale Rappresentante dell’Impresa “Emra Food s.n.c.” ; alle A.S.L. SA ai fini dell’espletamento della predetta attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia alimenti senza glutine; nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Mario Vasco